

N. 00762/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00702/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2014, proposto da:

Reale Mario Srl - Impresa di Costruzioni, Cefil Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Rovigo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Lembo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Rovigo n. 6/2014 del 25 febbraio 2014, pubblicata in data 7 marzo 2014, avente ad oggetto "Progetto di ampliamento e completamento del parco Maddalena per attività ludico educative. Variante urbanistica";

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Rovigo n. 14/2013 del 21 maggio 2013, avente ad oggetto "Approvazione progetto preliminare ampliamento e completamento Parco Maddalena per attività ludico educative. Adozione variante al PRG ed istituzione vincolo preordinato all'esproprio"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorso in esame è stato proposto avverso la delibera di approvazione del progetto preliminare, n. 14/2013, con la quale è stata contestualmente adottata la variante urbanistica preordinata all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio della porzione del compendio di proprietà delle ricorrenti; nonché avverso la successiva delibera n. 6/2014 dichiarativa dell'avvenuta approvazione della suddetta variante, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 D.P.R. 327/2001;

considerato che delle due società ricorrenti, proprietarie dell'area interessata dalla variante, la società CEFIL risulta avere già precedentemente impugnato la delibera n. 14/2013 con ricorso definito con sentenza di rigetto, n. 503/2014, di questo Tribunale e che, pertanto, con riguardo a tale soggetto ricorrente e con riferimento alla delibera n. 14/20013, risultano inammissibili, per violazione del principio del ne bis in idem, le censure che ora vengono nuovamente formulate avverso la delibera in precedenza impugnata;

ritenuto, al contempo, che non siano fondate le eccezioni di inammissibilità e di tardività del ricorso ora proposto, quanto meno da Reale Mario srl, avverso la delibera n. 14/13, e per entrambe avverso la successiva delibera 6/14, in quanto quest'ultima costituisce atto conclusivo del relativo procedimento, che ha condotto, previa adozione della variante, alla sua successiva approvazione e quindi alla definitiva imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

si osserva, infatti, al riguardo che l'impugnazione della delibera di adozione costituisce espressione di una scelta processuale, anticipando in tale sede le doglianze che comunque possono essere successivamente dedotte avverso l'atto conclusivo del procedimento;

ciò ritenuto in via preliminare, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riguardo al primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 95 del D.lgs. 42/2004.

Invero, premesso che è indiscussa la circostanza per cui l'intero complesso, comprensivo degli immobili e del parco circostante, è assoggettato al vincolo di interesse storico-culturale ex D.lgs. 42/2004, così come si ricava direttamente dal decreto di imposizione del vincolo, ne discende che nel caso in esame non poteva essere disattesa la disposizione dettata dal richiamato art. 95, la quale, con particolare riguardo ai beni così configurati, a specifica salvaguardia del vincolo su di essi imposto dal Ministero, richiede che sia quest'ultimo a valutare la possibilità di assoggettare tali beni a vincolo preordinato all'esproprio.

Tale previsione - che ovviamente non preclude ex se l'assoggettabilità ad esproprio di detti beni anche da parte dell'amministrazione comunale - impone tuttavia espressamente al secondo comma che nell'ipotesi in cui gli enti locali intendano procedere all'esproprio di tali beni, ciò venga preventivamente autorizzato dallo stesso Ministero che già li aveva assoggettati al vincolo ex D.lgs. 42/2004, consentendo, una volta dichiarata la pubblica utilità dell'opera, che l'amministrazione locale concluda il relativo procedimento.

Poiché nel caso in esame detto peculiare iter procedimentale non è stato osservato, il ricorso, ferme restando i profili di inammissibilità sopra rilevati, risulta meritevole di accoglimento e quindi va accolto, con conseguente annullamento della delibera n. 6/2014.

Spese compensate tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune di Rovigo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Rovigo a rifondere a parte ricorrente l'importo del contributo unificato e per il resto compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)